

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 4 maggio 2018, n. 275

Disposizioni per i soggetti operanti nell'attività di produzione, commercializzazione e movimentazione di vegetali e prodotti vegetali nelle zone delimitate dall'organismo nocivo *Xylella fastidiosa* nel territorio della regione Puglia.

L'anno 2018, il giorno 04 del mese di maggio in Bari, presso la sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – Lungomare Nazario Sauro 45/47, il Dirigente a. i. del Servizio Produzioni Vivaistiche e Controllo Organismi Nocivi, sulla base dell'istruttoria effettuata dalla P.O. "Certificazione Produzioni Vivaistiche ed Applicazione Lotte Obbligatorie" e dall'A.P. "Applicazione Lotte Obbligatorie e Certificazione Produzioni Vivaistiche", riferisce:

Vista la Direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000 concernente "Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità" e successive modifiche e integrazioni.

Visto il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio.

Visto il d.lgs. 214/05, in particolare l'art. 18 che recita: "*Ove si accerti, nel corso dei controlli ufficiali eseguiti conformemente agli articoli 11 e 17, che i vegetali, prodotti vegetali e le altre voci costituiscono un rischio di diffusione di organismi nocivi, gli stessi vegetali devono formare oggetto di misure ufficiali previste all'articolo 15*".

Vista la DGR 2023/2013 relativa alle Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e la eradicazione del batterio da quarantena *Xylella fastidiosa*, che ha disposto, per le attività vivaistiche, le misure da adottare al fine di evitarne la diffusione.

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione (UE) n. 789/2015 del 18/05/2015 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione del batterio da quarantena della *Xylella fastidiosa*.

Viste le Decisioni di esecuzione della Commissione Europea 2015/2417/UE del 17 dicembre 2015 e 2016/764/UE del 12/05/2016 e 2017/2352/UE del 14/12/2017 che modificano la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.).

Visto il Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 18 febbraio 2016 di definizione delle aree indenni dall'organismo nocivo *Xylella f.* nel territorio della Repubblica Italiana.

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali N° 4999 del 13 febbraio 2018 "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa* (Well e Raju) nel territorio della Repubblica Italiana", pubblicato sulla G.U. n.80 del 06/04/2018 (di seguito indicato DM) che ha abrogato il DM del 07/12/2016.

Vista la D.D.S. dell'Osservatorio Fitosanitario del 19 marzo 2018 n. 109 – D.Lgs. 214/2005 e s.m.i.- Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 e s.m.i. "Aggiornamento delle aree delimitate alla *Xylella fastidiosa* sottospecie *Pauca ST53*".

Vista la Determinazione del Dirigente dell'Osservatorio Fitosanitario del 12 agosto 2016, n. 289 "Approvazione manuale delle procedure per il monitoraggio alla *Xylella fastidiosa*".

Vista la DGR n. 1999 del 13 dicembre 2016 che approva la sostituzione dell'allegato A della DGR 1702/2016 relativa all'aggiornamento delle "Misure fitosanitarie" per contrastare la diffusione della *Xylella fastidiosa* sul territorio regionale, redatte ai sensi dell'art. 15 lettera a) del DM del 19/06/2015 e s.m.i.

Visto l'art. I-6 del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa (ex art. I-10.1) che stabilisce il principio di preminenza del diritto dell'Unione europea sul diritto interno dei suoi Stati membri "*... la Costituzione e il diritto adottato dalle istituzioni dell'Unione nell'esercizio delle competenze a questa attribuite prevalgono sul diritto degli Stati membri*"

Vista la Legge Regionale n° 4 del 29/03/2017 "Gestione della batteriosi da *Xylella fastidiosa* nel territorio della Regione Puglia" (BURP n° 39 del 30/03/2017).

Vista la Legge Regionale n° 37 del 20/09/2017 "Interpretazione autentica degli articoli 5, 6 e 8 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da *Xylella fastidiosa* nel territorio della regione Puglia)" (BURP n° 110/2017).

Vista la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da *Xylella fastidiosa* nel territorio della regione Puglia)", pubblicata sul BURP n. 146 del 27/12/2017.

Considerato che, la Decisione di esecuzione della Commissione (UE) n. 2352/2017 del 14/12/2017 e s.m.i., per le "piante specificate" che sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo vitale in una zona delimitata, dispone l'obbligo di movimentazione solo se sono accompagnate da un passaporto delle piante redatto e rilasciato conformemente alla direttiva 92/105/CEE della Commissione.

Premesso che la *Xylella fastidiosa*, batterio da quarantena, costituisce una grave minaccia non solo per gli ulivi e per le altre piante ospiti presenti in Puglia, ma anche per il restante territorio italiano, europeo e del bacino del Mediterraneo, essendo in grado di compromettere significativamente lo sviluppo economico delle imprese agricole e vivaistiche.

Visti gli artt. 650 e 500 del Codice Penale;

Vista la lettera h), comma 1, dell'art. 21 del D.lgs. 214/05;

Visti i commi 20 e 23 dell'art. 54 del D.lgs. 214/05;

Visto l'art. 21-octies della L.241/1990 s.m.i.;

PROPONE di:

1. rendere noto che la Decisione (UE) n. 2352/2017 dispone per le "piante specificate", che sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo vitale in una zona delimitata, l'obbligo di movimentazione solo se sono accompagnate da un passaporto delle piante redatto e rilasciato conformemente alla direttiva 92/105/CEE della Commissione.
2. rendere noto che, sentito il parere del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali nel C.F.N. del 10-11 aprile 2018, l'emissione del passaporto delle piante per le piante specificate coltivate per almeno parte del loro ciclo vitale in una zona delimitata è possibile solo se sono garantite le condizioni previste dal comma 2 dell'art. 9 della Decisione di Esecuzione della Commissione (UE) n. 789/2015 del 18/05/2015 e s.m.i.;
3. disporre per i soggetti professionali esercenti l'attività di produzione e commercializzazione di vegetali e parti vegetali nelle zone delimitate, non specificatamente autorizzati dal Servizio Fitosanitario

Regionale ai sensi del comma 2 dell'art. 9 della Decisione di Esecuzione della Commissione (UE) n. 789/2015 del 18/05/2015 e s.m.i.:

- il divieto di produzione di piante specificate;
 - la possibilità di commercializzare le piante specificate (escluse le piante ospiti) provenienti da zone indenni esclusivamente all'interno delle zone delimitate.
4. disporre per i soggetti professionali esercenti l'attività di produzione e commercializzazione di vegetali e parti vegetali nelle zone delimitate, non specificatamente autorizzati dal Servizio Fitosanitario Regionale ai sensi del comma 2 dell'art. 9 della Decisione di Esecuzione della Commissione (UE) n. 789/2015 del 18/05/2015 e s.m.i. la sospensione d'Ufficio dell'autorizzazione all'emissione del passaporto delle piante per le specie riconosciute come piante specificate per *Xylella fastidiosa*.
 5. confermare la deroga alla movimentazione all'interno dell'Unione, di materiale di propagazione di piante appartenenti al genere *Vitis* coltivate nelle zone delimitate solo se accompagnate da passaporto delle piante e che siano state sottoposte, il più vicino possibile al momento dello spostamento, ad un opportuno trattamento di termoterapia secondo i protocolli regionali in vigore.
 6. confermare che i soggetti professionali esercenti l'attività di commercializzazione di piante specificate nelle zone delimitate debbano comunicare attraverso la procedura informatica "monitoraggio vivai" le movimentazioni di tali vegetali come disciplinato dagli atti regionali in materia.
 7. stabilire che, in caso di mancata ottemperanza alle presenti disposizioni, fatto salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del D. Lgs. 214/2005 e s.m.i.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 (Garanzie alla riservatezza)

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Adempimenti contabili (di cui alla L.R. n. 28/01 e s.m.i. e del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.)

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria, e che il presente provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente della Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile della A.P.(dott.ssa Anna Percoco)

Il Responsabile della P.O.(dott. Nicola Stingì)

Il Dirigente a. i. del SERVIZIO (dott. Pasquale Solazzo)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

VISTI gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/1997

VISTI gli artt. 18 e 21 del DPGR n. 443/2015

VISTA la D.G.R. del 28/7/98 n. 3261 che detta le direttive per la separazione dell'attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;

Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;

VISTA la D.D.S. 314 del 22/07/2015;

VISTA la D.G.R. del 29/07/2016 di conferimento di incarichi di direzione;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/2001;

VISTA la D.G.R. 2514/2013;

Vista la D.D.S. 51 del 05/04/2017 con la quale è stato assegnato l'incarico di dirigente a.i. del Servizio "Produzioni vivaistiche e controllo organismi nocivi" al Dr. Solazzo Pasquale;

VISTA la D.D.S. del 27 aprile 2018 n. 106;

Visto l'art. 21 bis della Legge 241/90;

VISTA la D.D.S. del 31 marzo 2017 n. 16;

VISTA la D.D.S. n. 894 del 4 novembre 2010 e s.m.i.;

RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;

DETERMINA

1. di prendere atto e di approvare quanto riportato in premessa;
2. rendere noto che la Decisione (UE) n. 2352/2017 dispone per le "piante specificate", che sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo vitale in una zona delimitata, l'obbligo di movimentazione solo se sono accompagnate da un passaporto delle piante redatto e rilasciato conformemente alla direttiva 92/105/CEE della Commissione.
3. rendere noto che, sentito il parere del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali nel C.F.N. del 10-11 aprile 2018, , l'emissione del passaporto delle piante per le piante specificate coltivate per almeno parte del loro ciclo vitale in una zona delimitata è possibile solo se sono garantite le condizioni previste dal comma 2 dell'art. 9 della Decisione di Esecuzione della Commissione (UE) n. 789/2015 del 18/05/2015 e s.m.i.;
4. disporre per i soggetti professionali esercenti l'attività di produzione e commercializzazione di vegetali e parti vegetali nelle zone delimitate, non specificatamente autorizzati dal Servizio Fitosanitario Regionale ai sensi del comma 2 dell'art. 9 della Decisione di Esecuzione della Commissione (UE) n. 789/2015 del 18/05/2015 e s.m.i.,
 - a) il divieto di produzione di piante specificate;
 - b) la possibilità di commercializzare le piante specificate (escluse le piante ospiti) provenienti da zone indenni esclusivamente all'interno delle zone delimitate.
5. disporre per i soggetti professionali esercenti l'attività di produzione e commercializzazione di vegetali e parti vegetali nelle zone delimitate, non specificatamente autorizzati dal Servizio Fitosanitario Regionale ai sensi del comma 2 dell'art. 9 della Decisione di Esecuzione della Commissione (UE) n. 789/2015 del 18/05/2015 e s.m.i. la sospensione d'Ufficio dell'autorizzazione all'emissione del passaporto delle piante specificate.
6. confermare la deroga alla movimentazione all'interno dell'Unione, di materiale di propagazione di piante di Vitis coltivate nelle zone delimitate solo se accompagnate da passaporto delle piante e che siano state sottoposte, il più vicino possibile al momento dello spostamento, ad un opportuno trattamento di termoterapia secondo i protocolli regionali in vigore.
7. confermare che i soggetti professionali esercenti l'attività di commercializzazione di piante specificate nelle zone delimitate debbano comunicare attraverso la procedura informatica "monitoraggio vivai" le movimentazioni di tali vegetali come disciplinato dagli atti regionali in materia.

8. stabilire che, in caso di mancata ottemperanza alle presenti disposizioni, fatto salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del D. Lgs. 214/2005 e s.m.i.

di dare di dare atto che il presente atto è immediatamente esecutivo.

Il presente atto, composto di n. 7 facciate, vidimate e timbrate, è redatto in unico originale che sarà custodito agli atti della Sezione. Una copia conforme all'originale sarà trasmessa al Segretariato Generale della Giunta Regionale. Non si invia copia al Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione in quanto non sussistono adempimenti contabili. Copia sarà inviata all'Assessore Regionale all'Agricoltura - Risorse Agroalimentari – Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste e copia al Servizio proponente. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL DIRIGENTE A.I. DELLA SEZIONE

(dott. Gianluca NARDONE)